



Sede Legale

Via Donizetti nr 46
20900 Monza (MB)

Unità Locali

Via A. Sciesa nr 25/27/29 - 20852 Villasanta (MB)
Via De Gasperi nr 43 - 20835 Muggiò (MB)

✉ seli@seli.com

✉ seli@pec.seli.com

☎ +39 039 3843 09/10

☎ +39 039 386558

🌐 www.seli.com

PDC: f.aita@seli.com

Monza, 28/07/2022

Prot. n. 2022-02263

ID pratica:

Riferimento ns: //

Riferimento Vs: COM 724

Allegati: //

Invio a ½: mail/PEC

Spett.le

COMUNE DI SEREGNO

Piazza Martiri della Libertà, 1

20831 SEREGNO (MB)

Oggetto: Affidamento dei lavori di ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale pubblico in via Macallè, nel territorio del Comune di Seregno.

POLIZZA ANTICIPAZIONE

In relazione all'appalto in oggetto indicato in allegato Vi rimettiamo Polizza per l'Anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale come da autorizzazione ricevuta dallo spettabile ente Comune di Seregno, emessa dalla INSURANCE JSC DallBogg nr. 2022-010-10-000162-07-000025990 importo totale garantito euro 1.020.496,35

Di seguito indichiamo la ripartizione delle fatture di cui all'ATI SELI/GROSSO che rimettiamo in allegato unitamente alle relative tracciabilità dei flussi.

DIVISIONE FATTURA ANTICIPAZIONE IVA COMPRESA	
SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL	€ 745.073,66
IVA 10%	€ 74.507,37
Totale IVATO Seli Manutenzioni Generali Srl FT 21/PA DEL 21/07/2022	€ 819.581,03
GROSSO LEGNO SRL	€ 182.650,29
IVA 10%	€ 18.265,03
Totale IVATO Grosso Srl FT 2/PA DEL 19/07/2022	€ 200.915,32
TOTALE NON IVATO SOMMATO	€ 927.723,95
TOTALE IVATO SOMMATO	€ 1.020.496,35

In attesa di ricevere il relativo pagamento delle fatture, porgiamo cordiali saluti.

Seli Manutenzioni Generali S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Michele Christian Cucini

Certificazione
ISO 9001Certificazione
ISO 14001Certificazione
ISO 45001



POLIZZA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
(Lavori)
(art. 35, comma 18, del d. lgs. n. 50/2016)

La presente Scheda Tecnica I.3 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo I.3 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018.

Garanzia fideiussoria n. **Polizza 2022-010-10-000162-07-000025990**
 Garante: **INSURANCE JSC DallBogg: Life and Health** Sede: **One G.M. Dimitrov Blvd n.1172 - SOFIA (Bulgaria)**
 PEC **bonddallbogg@legalmail.it** C.F. **97967620580**

CONTRAENTE	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL (ATI)		
Domiciliato in			
Cod. Fiscale	P.IVA	07610090156	00865120968
CONTRAENTE	SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL (Mandatario)		
Domiciliato in	VIA GAETANO DONIZETTI - 20900 MONZA (MB)		
Cod. Fiscale	P.IVA	07610090156	00865120968
PEC	SELI@PEC.IT		
CONTRAENTE	GROSSO SRL (Mandante)		
Domiciliato in	Via Ca' Corner sud 41 - 30020 MEOLO (VE)		
Cod. Fiscale	P.IVA	03650710274	03650710274
STAZIONE APPALTANTE	COMUNE DI SEREGNO		
Domiciliato in	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 - 20831 SEREGNO (MB)		
Cod. Fiscale	P.IVA	00870790151	
PEC	Seregno.protocollo@actalisecrtymail.it		

Durata del contratto Anni **1** e giorni **1**, decorrenza dal **25/07/2022** al **25/07/2023** Eventuale proroga Anni **0** e giorni **185**, decorrenza dal **25/07/2023** al **25/01/2024**

Oggetto
A garanzia dell'anticipazione relativa a lavori di ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale pubblica in Via Macallè, nel territorio del Comune di Seregno

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
{ ... }	{ ... }

VALORE CAPITALE DELL'ANTICIPAZIONE CONCESSA (somma garantita in linea capitale)
 Importo dell'anticipazione **1.020.496,35 €**
 Importo in lettere **UNMILIONEVENTIMILAQUATTROCENTONOVANTASEI/35**

TASSO DI INTERESSE: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

Tasso lordo del	{ ... }
{ ... }	{ ... }

Sono operanti i seguenti allegati:

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE PREMIO
PREMIO	10.256,94 €	2.051,39 €	1.025,00 €	13.333,33 €	1.666,67 €	15.000,00 €
PROROGHE	5.184,52 €	1.036,90 €	518,00 €	6.739,42 €	842,43 €	7.581,85 €

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE



SELI MANUTENZIONI GENERALI S.R.L.
 Via G. Donizetti 43 - 20900 Monza (MB)
 C.F. 07610090156 - P.I. 00865120968

LA COMPAGNIA

Rossen Vaskov Mladenov
(representative)

Biser Georgiev Ivanov
(representative)

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 28/07/2022 in SOFIA.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM 22 Febbraio 2013 e s.m. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La autenticità e la corrispondenza del contenuto del documento sono verificabili attraverso richiesta inviata via Pec all'indirizzo della Compagnia.

Esemplare per il Beneficiario

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni in data 26/06/2018 C.F. 97967620580).

INSURANCE JSC DallBogg: Life and Health
 One G.M. Dimitrov Blvd n.1172 - SOFIA (Bulgaria)
 C.F. 97967620580

Trade registry UIN. 200299615
 Iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016
 all'Albo Imprese con n° II.01368
 PEC: bonddallbogg@legalmail.it



Polizza NR. 2022-010-10-000162-07-000025990

SCHEMA 1.3 (d.m. 31 del 19/01/2018) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Lavori) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

ART. 1- OGGETTO DELLA GARANZIA

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice degli Appalti.

ART. 2 – EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione Appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

ART. 3 - SOMMA GARANTITA

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e della somma dovuta a tale titolo.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione Appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

ART. 5 – SURROGAZIONE - RIVALSA

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Esemplare per il Beneficiario

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni in data 26/06/2018 C.F. 97967620580).




INSURANCE JSC DallBogg: Life and Health
One G.M. Dimitrov Blvd n. 1172 - SOFIA (Bulgaria)
C.F. 97967620580

Trade registry UIN. 200299615
Iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016
all'Albo Imprese con n° II.01368
PEC: bonddallbogg@legalmail.it



ART. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

<p>IL CONTRAENTE</p>  <p>SELI MANUTENZIONI GENERALI S.R.L. Via G. Donizetti, 47 - 20900 Monza (MB) P.C. 030700001000 - P.I. 08000120988</p>	<p>L'ENTE GARANTITO</p>	<p>LA COMPAGNIA</p>   <p>Rossen Vaskov Mladenov (representative)</p> <p>Biser Georgiev Ivanov (representative)</p>
---	-------------------------	--

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA CONTRAENTE E COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI DI PREMIO - PREVALENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI SULLE PARTICOLARI - Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata o di recesso, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

In caso di discordanza tra le condizioni generali di garanzia e le condizioni particolari, le prime avranno la prevalenza.

ART. 2 - LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SUPPLEMENTI DEL PREMIO - Il Contraente per essere liberato dagli obblighi della presente polizza ivi incluso il pagamento dei supplementi di premio, ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;
- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni Responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo
- oppure al recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori a seguito di SAL debitamente firmato dal Direttore dei lavori e della Stazione Appaltante, oppure alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo, certificato debitamente firmato dal Direttore dei lavori e della Stazione Appaltante.

ART. 3 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA - Il Contraente si impegna a fornire alla Società, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che la Società ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere alla Società copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi la Società in ordine allo svolgimento del rapporto garantito e al rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5

ART. 4 - FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE - Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui all'articolo che precede;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 5 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA - Il Contraente e gli eventuali coobbligati si obbligano fin da ora nei confronti della Società a procurare l'immediata liberazione dalle garanzie costituite con la presente polizza o, in alternativa a scelta della Società medesima, a pagarle, a titolo di cauzione per l'integrale soddisfacimento dei suoi crediti di rivalità (regresso e/o surroga), una somma pari al massimale di polizza al ricorrere di una qualunque delle seguenti circostanze:

1. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
2. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;

Esemplare per il Beneficiario

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni in data 26/06/2018 C.F. 97967620580).



3. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
4. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o anche per uno solo dei coobbligati;
5. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
6. modifica, senza preventiva comunicazione alla Società, del capitale di controllo del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
7. mancato tempestivo pagamento da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fidejussorie stipulate con la Società;
8. inadempienza del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società in esecuzione di altre polizze fidejussorie;
9. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avvallata, escluse le cause di forza maggiore;
10. mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o da parte di anche uno solo dei coobbligati, di dipendenti, fornitori, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali non tempestivamente sanati;
11. mancato puntuale adempimento da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza (artt. 3 e 4);
12. mancata osservanza da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
13. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
14. rescissione o risoluzione, in danno del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
15. perdita, in capo al Contraente o ad anche uno solo dei coobbligati, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
16. verificarsi di un danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, alla responsabilità del Contraente;
17. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati a sensi del presente articolo.

ART. 6 - DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE - Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Le somme acquisite potranno essere utilizzate dalla Società anche al fine di consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue. Nessun interesse sarà dovuto per le somme di cui ai commi precedenti.

Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella disponibilità della Compagnia potranno essere trattenute ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

ART. 7 - REGRESSO - SURROGAZIONE - CLAUSOLA IPOTECARIA - Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.

La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 10 (dieci) giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società garante su beni, anche di terzi, del valore per lo meno equivalente all'ammontare del centotrenta per cento della garanzia prestata.

ART. 8 - RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI - Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza.

Esemplare per il Beneficiario

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni in data 26/06/2018 C.F. 97967620580).

INSURANCE JSC DallBogg: Life and Health

One G.M. Dimitrov Blvd n.1172 - SOFIA (Bulgaria)

C.F. 97967620580

Trade registry UIN. 200299615

Iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368


PEC: bonddallbogg@legalmail.it



ART. 9 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE - Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

ART. 10 - IMPOSTE E TASSE - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

ART. 11 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di ROMA.

IL CONTRAENTE

SELI MANUTENZIONI GENERALI S.R.L.
 Via G. P. ... 47 - 20920 Monza (MB)
 RE. 07810000158 - P.I. 00000120888

L'ENTE GARANTITO

LA COMPAGNIA


Rossen Vaskov Mladenov
 (representative)


Biser Georgiev Ivanov
 (representative)

APPROVAZIONI SPECIFICHE Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

- Art. 1 - Durata - Calcolo del premio - Supplementi di premio - Prevalenza delle condizioni generali sulle particolari;
- Art. 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi del premio
- Art. 3 - Obblighi di documentazione ed informativa - obbligo di trasmissione periodica di documentazione - conseguenze in caso di mancato rispetto;
- Art. 4 - Facoltà di controllo ed ispezione - obblighi connessi - conseguenze in caso di mancato rispetto;
- Art. 5 - Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento dei massimali in via anticipata - Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;
- Art. 6 - Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo - facoltà di ritenzione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;
- Art. 7 - Regresso - Surrogazione, pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse - Clausola ipotecaria;
- Art. 8 - Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;
- Art. 9 - Cessione anticipata dell'azione di ripetizione - irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;
- Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente

IL CONTRAENTE

SELI MANUTENZIONI GENERALI S.R.L.
 Via G. P. ... 47 - 20920 Monza (MB)
 RE. 07810000158 - P.I. 00000120888

L'ENTE GARANTITO

LA COMPAGNIA


Rossen Vaskov Mladenov
 (representative)


Biser Georgiev Ivanov
 (representative)

Esemplare per il Beneficiario

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni in data 26/06/2018 C.F. 97967620580).



Polizza NR. 2022-010-10-000162-07-000025990

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE
Resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000

СРЪДНОМАЗОВА, СЪСТАВНОТО НА СЪПЪРТАВИТЕЛЯТА ПЪРВОТО СЪСТАВНОТО НА СЪПЪРТАВИТЕЛЯТА / УЧЕСТНИКАТА / ФЕДЕРАЦИЯТА НА СЪПЪРТАВИТЕЛЯТА
 (Съставното съставно на съпъртавителята първо съставното на съпъртавителята / УЧЕСТНИКАТА / ФЕДЕРАЦИЯТА НА СЪПЪРТАВИТЕЛЯТА)
 (Составитель составной части составитель составной части / УЧЕСТНИКАТА / ФЕДЕРАЦИЯТА НА СЪПЪРТАВИТЕЛЯТА)
 (Составитель составной части составитель составной части / УЧЕСТНИКАТА / ФЕДЕРАЦИЯТА НА СЪПЪРТАВИТЕЛЯТА)

ПАС ПОРТ / PASSPORT

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / REPUBLIC OF BULGARIA

Typ/Type: P, Rep/Country: BGR, Passport No/Passport No: 387439039

ИМЕТО ИЛИ ИМЕНАТА: ИВАНОВ БИСЕР ГЕОРГИЕВ / BULGARIAN / BULGARIA

ДЪТНИЦА / DUPNITSA

04 Date of Issuance/Date of Issue: 23.06.1981, 05 Sex: M / M, 06 Date of Expiry/Date of Validity: 01.03.2021, 07 Date of Renewal/Date of Validity: 01.03.2026

08 (Mandatory) Machine Readable Zone: 38743903968GR8106230M26030148106232845<<<72

Il sottoscritto **BISER GEORGIEV IVANOV** nato a Dupnitsa (Bulgaria) il 23/06/1981 nella sua qualità di procuratore della **INSURANCE JSC DallBogg: Life and Health**, con sede legale in **One G.M. Dimitrov Blvd n.1172 - SOFIA (Bulgaria)**, autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, Iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 26/06/2018 C.F. 97967620580.

DICHIARA

Che, in forza dei poteri conferitmi dal Consiglio di Amministrazione, è legittimato a sottoscrivere polizze fideiussorie per tipologia ed importi richiesti

In fede

Biser Georgiev Ivanov
(representative)

Esemplare per il Beneficiario

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni in data 26/06/2018 C.F. 97967620580).

INSURANCE JSC DallBogg: Life and Health
One G.M. Dimitrov Blvd n. 1172 - SOFIA (Bulgaria)
C.F. 97967620580

Trade registry UIN. 200299615
Iscrizione IVASS: Codice Impresa 40667 iscritta in data 22/01/2016 all'Albo Imprese con n° II.01368
PEC: bonddallbogg@legalmail.it